

DETERMINA DEL DIRIGENTE DELLA

AREA VASTA N. 4

N. 358/AV4 DEL 09/05/2017

Oggetto: Autorizzazione trasferimento titolarità da “Farmacia Farroni Enrico Carlo” a “Farmacia Farroni Enrico Carlo & C. SNC ” con sede a Montegiorgio in Piazza Matteotti n. 8/9.

**IL DIRIGENTE DELLA
AREA VASTA N. 4**

- . - . -

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

VISTA l’attestazione del Dirigente / Responsabile della Ragioneria / Bilancio in riferimento al bilancio annuale di previsione;

- D E T E R M I N A -

1. di riconoscere e autorizzare il trasferimento della titolarità della “Farmacia Farroni Enrico Carlo” in favore della **“Farmacia Farroni Enrico Carlo & C. SNC ”** sotto la **direzione della D.ssa Paola Farroni** componente socio della nuova SNC.;
2. di rendere esecutivo l’atto di autorizzazione dal giorno **1°Maggio 2017**
3. di subordinare il rilascio della presente autorizzazione all’esito positivo degli accertamenti da eseguire in base all’art. 111 del R.D. 1265/34 dalla competente Commissione di Vigilanza di cui all’art. 28 della L.R. 7/82 senza necessità di ulteriore provvedimento amministrativo;
4. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della L. 412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
5. dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo a norma dell’art. 28, comma 6, della L.R. 26/96 e s.m.i. onde assicurare l’assistenza farmaceutica presso il comune in cui è ubicata la farmacia.
6. di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;

Firma Dr. Massimo Fioretti

La presente determina consta di n. 4 pagine di cui n. 0 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

(UO Farmacia)

REGIO DECRETO 27/07/1934 N. 1265 –Approvazione del Testo Unico delle Leggi Sanitarie – TULS

LEGGE 475 DEL 02/04/1968 – Norme concernenti il Servizio Farmaceutico

DPR 21/08/1971 n. 1275 – Regolamento per l'esecuzione della L. 475/68

LEGGE REGIONALE N. 7 DEL 03/03/1982 – Trasferimento funzioni dell'ex medico provinciale ai comuni che esercitano tramite le zone territoriali.

LEGGE 362 DEL 08/11/1991 – Norme per il riordino del settore farmaceutico

LEGGE 248/2006 –Misure urgenti per lo sviluppo”Legge Bersani”

D.L. 24/01/2012 n.1 convertito in L. 27/2012 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività)

L'art. 7 della L. 362/91 così come modificato dalla L.248/2006, al comma 1 regola la titolarità delle farmacie private il cui esercizio è riservato a persone fisiche , a società di persone ed a società cooperative a responsabilità limitata. Il comma 2 specifica che le società di cui al comma 1 hanno come oggetto esclusivo la gestione di una farmacia. Sono soci della società farmacisti iscritti all'Albo, in possesso del requisito dell'idoneità previsto dall'art.12 della L.475/68 e succ. mod.. L'art. 8 della L. 362/91 stabilisce le incompatibilità alla partecipazione a società di cui al precedente art.7.

Il Dr. Enrico Carlo Farroni nato a Monte Vidon Corrado (FM) il 04/09/1923 C.F. FRRNCC23P04F665N, e residente a Montegiorgio (FM) in Piazza Matteotti n.10, iscritto all'Ordine dei Farmacisti delle Province di Ascoli Piceno e Fermo al n° 23, risulta essere titolare della sede farmaceutica “Farmacia Dr. Farroni Enrico Carlo” sita a Montegiorgio in Piazza Matteotti 8/9 , Codice Regionale 13072, giusta autorizzazione con Provvedimento del Medico Provinciale di Ascoli Piceno n. 359 del 16/02/1964.

L'istanza prot. N° 0016962/ ASURAV4 / FMAAGG / A del 04/04/2017, inoltrata dal Dr. Enrico Carlo Farroni , dalla D.ssa Paola Farroni e dalla D.ssa Gabriella Farroni è intesa ad ottenere il rilascio dell'autorizzazione alla titolarità della farmacia in forma di Società in Nome Collettivo sotto la ragione sociale “Farmacia Farroni Enrico Carlo & C. SNC ” con sede a Montegiorgio in Piazza Matteotti n.8/9.

Allegato alla suddetta nota è presente copia conforme all'originale dell'atto notarile stilato dal notaio alla sede di Civitanova Marche, Dott Piergiorgio Moschetta il 06/03/2017 registrato a Macerata il 15/03/2017 n. 2281 serie IT , con il quale si istituisce la nuova Società in Nome Collettivo “Farmacia Farroni Enrico Carlo & C. SNC ” con sede a Montegiorgio in Piazza Matteotti n.8/9 (Partita IVA 02305110443) in sostituzione della precedente ditta individuale “Farmacia Dr Farroni Enrico Carlo”.

La società neo-costituita intende operare ai sensi della legge 362/91 e succ. mod. ed ha pertanto per oggetto esclusivo la gestione della farmacia.

Sono soci di detta Società in Nome Collettivo, tre farmacisti: Il Dr. Enrico Carlo Farroni nato a Monte Vidon Corrado (FM) il 04/09/1923 C.F. FRRNCC23P04F665N, e residente a Montegiorgio (FM) in Piazza Matteotti n.10, iscritto all'Ordine dei Farmacisti delle Province di Ascoli Piceno e Fermo al n° 23, e già titolare della ditta individuale “Farmacia Dr Farroni Enrico Carlo”; la D.ssa Paola Farroni, nata ad Ascoli Piceno il 28/12/1958, C.F. FRRPLA58T68A462H e residente in Falerone (FM) in via Brodoloni n.15 iscritta all'Ordine dei Farmacisti delle Province di Ascoli Piceno e Fermo al n° 530; la D.ssa Gabriella Farroni, nata a Montegiorgio (FM) il 30/09/1962, C.F. FRRGRL62M70F520X e residente in Montegiorgio (FM) in via Contrada Montamboni n.9 iscritta all'Ordine dei Farmacisti delle Province di Ascoli Piceno e Fermo al n° 473; La direzione tecnico professionale dell'esercizio farmaceutico “Farmacia Farroni Enrico Carlo & C. SNC” è affidata alla D.ssa Paola Farroni che ne sarà responsabile ex art. 7 , terzo comma, della legge 362/91.

La sede della nuova società "Farmacia Farroni Enrico Carlo & C. SNC" è confermata essere quella preesistente Matteotti n. 8/9 a Montegiorgio.

I farmacisti Dott Enrico Carlo Farroni, D.ssa Paola Farroni e D.ssa Gabriella Farroni, componenti della nuova Società in Nome Collettivo dichiarano:

di essere in possesso della idoneità in base all'art. 12 della Legge 475/68 come modificato dall'art. 6 della Legge 892/84; di trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 7 della L. 362/91 come modificato dalla L. 248/2006 e riguardanti l'assetto societario;

di non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 12 della L. 475/68 (come modificato dall'art. 6 della legge 22 dicembre 1984, n. 892 e dall'art. 13 della L. 362/91), ovvero di incompatibilità con il trasferimento titolarità;

di non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 13 della L. 475/68 e dall'art. 8 della L. 362/91 (modificato dalla L. 248/2006) ovvero di incompatibilità con altre attività;

La durata della società è fissata sino al 31 dicembre 2050 e s'intende tacitamente rinnovata di quinquennio in quinquennio qualora non sia inviata disdetta almeno sei mesi prima della scadenza del termine suddetto o di eventuali proroghe (art. 4 Atto Notarile).

L'articolo 8 della Legge 362/91 espressamente dispone che vengano comunicate agli organi interessati, le variazioni dello statuto delle società titolari di farmacie.

Dalla valutazione della documentazione annessa alla richiesta di autorizzazione e ricorrendo i requisiti di legge, si reputa dover accogliere positivamente l'istanza dei richiedenti soci farmacisti Dott. Enrico Carlo Farroni, D.ssa Paola Farroni e D.ssa Gabriella Farroni e quindi autorizzare l'esercizio della farmacia in capo alla nuova Società in Nome Collettivo **"Farmacia Farroni Enrico Carlo & C. SNC"** ubicata in Piazza Matteotti n. 8/9 a Montegiorgio, dal giorno **1° Maggio 2017**.

Il presente atto non comporta impegni di spesa a carico dell'azienda.

Ritenuto che tutto ciò premesso è conforme alla normativa vigente, si propone l'adozione di atto deliberativo nei seguenti termini:

1. di riconoscere e autorizzare il trasferimento della titolarità della "Farmacia Farroni Enrico Carlo" in favore della **"Farmacia Farroni Enrico Carlo & C. SNC"** sotto la **direzione della D.ssa Paola Farroni** componente socio della nuova SNC.;
2. di rendere esecutivo l'atto di autorizzazione dal giorno **1° Maggio 2017** ;
3. di subordinare il rilascio della presente autorizzazione all'esito positivo degli accertamenti da eseguire in base all'art. 111 del R.D. 1265/34 dalla competente Commissione di Vigilanza di cui all'art. 28 della L.R. 7/82 senza necessità di ulteriore provvedimento amministrativo;
4. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 4 della L. 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
5. dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo a norma dell'art. 28, comma 6, della L.R. 26/96 e s.m.i. onde assicurare l'assistenza farmaceutica presso il comune in cui è ubicata la farmacia.
6. di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;

Il Responsabile del Procedimento
Dr.ssa Augusta Palmarocchi

Per il parere infrascritto:

RAGIONERIA, BILANCIO e CONTROLLO GESTIONE

Vista la dichiarazione del Responsabile del Procedimento, si attesta che dal presente atto non deriva alcun impegno di spesa a carico dell'azienda.

Numero: 358/AV4

Data: 09/05/2017

Pag.

4

Il Direttore U.O.C. Bilancio
Dott. Luigi Stortini

Il Responsabile U.O.S. Controllo di Gestione
Dott. Daniele Rocchi

- ALLEGATI -

Domanda rilascio di autorizzazione all'esercizio della titolarità della farmacia e allegati annessi sono depositati presso il servizio Farmaceutico AV4.